CAMERA DEI DEPUTATI N. 4211-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Presentato il 26 settembre 1989

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

(Relatore: **Luciano GELPI**)

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 25 ottobre 1989. In data 26 ottobre 1989 l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, e 26 luglio 1989, n. 260.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge, con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale che si trovi in condizione di esubero a seguito della definizione delle piante organiche, da effettuarsi mediante analisi funzionale dei carichi di lavoro, a livello di comparto ed intercompartimentale, sia in sede nazionale che territoriale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, si applica la mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325.

2. Il personale soggetto a mobilità d'ufficio che non accetti la destinazione assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

All'articolo 2:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, così come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle camere di commercio ».

All'articolo 4:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale ».

Decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 225 del 26 settembre 1989.*

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

ARTICOLO 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano nell'anno 1989.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

4. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

ARTICOLO 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione, tramite un apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplini l'attività e composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione dell'efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti si esercita in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4, in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

6. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 5, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

ARTICOLO 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'arti-

colo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 5.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI – GASPARI – CARLI – VASSALLI.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.